



Federazione Italiana Sport Equestri

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE
della Federazione Italiana Sport Equestri

Avvocato Enrico Vitali

ha emesso la seguente decisione disciplinare nel procedimento **n. 8/2021** nei confronti di **Giovanni Mastrovito, Antonio Forte, Michela Di Cesare, Maria Gabriella Asole, Roberta Conca, Letizia Grieco, Rita Moscatelli e Paola Apolloni.**

A seguito della comunicazione, da parte della Segreteria O. d. G., a mezzo mail in data 3 giugno 2021, della trasmissione in data 1 giugno 2021 da parte della Procura Federale FISE, della segnalazione della tesserata Giada Mancinelli del 26 maggio 2021, sono stati sottoposti a questo Giudice i fatti accaduti in occasione della gara B110 tenutasi in data 16 maggio 2021 presso il Centro Ippico della Macchiarella (RM).

Mediante tale esposto, viene denunciato che all'esito della gara B110 fasi consecutive, la Mancinelli si è vista classificare con 8 penalità anziché 4 come effettivamente accaduto in campo e nonostante la sua segnalazione dell'errore alla segreteria nella immediatezza del fatto.

Acclude alla denuncia il filmato della gara e chiede la rettifica della classifica.

Questo Giudice Sportivo, investito per competenza ex art. 35 del vigente Regolamento di Giustizia, visti gli artt. 35, 38 e 40 del Regolamento di Giustizia FISE, ha quindi aperto un procedimento nei confronti dei componenti della Giuria **Giovanni Mastrovito, Antonio Forte, Michela Di Cesare, Maria Gabriella Asole, Roberta Conca, Letizia Grieco e Rita Moscatelli** e della Segretaria del concorso **Paola Apolloni** fissando la pronuncia del provvedimento per il giorno 18 giugno 2021 e concedendo i termini di Regolamento per il deposito di memorie e documenti.



Sono quindi pervenute nei termini le dichiarazioni difensive da parte di tutti gli interessati.

Dalla documentazione acquisita in atti non emerge alcuna responsabilità disciplinare né sussistono i presupposti per una rettifica della classifica.

^^^

In via preliminare, si evidenzia che i tesserati Letizia Grieco, Michela Di Cesare, Roberta Conca e Antonio Forte devono essere esclusi dalla verifica di eventuali rilievi disciplinari in quanto non presenti ai fatti poiché assegnati ad altri campi.

In ordine agli altri tesserati Paola Apolloni, Giovanni Mastrovito, Rita Moscatelli e Maria Gabriella Asole, tutti, compresa la Segretaria del Concorso, confermano la regolarità della gara B110 in contestazione in quanto nessun concorrente ha presentato reclamo scritto entro un ora dalla affissione della classifica come previsto dagli articoli 319 e 320 del Regolamento Generale - Titolo VI delle Manifestazioni Sportive.

Effettivamente, la stessa Mancinelli si limita a dichiarare di avere protestato con la Segretaria di concorso ma non accenna neanche al fatto di avere formalizzato alcun reclamo nella immediatezza dei fatti, come previsto dalla suddetta normativa.

Pertanto, pur se la dedotta circostanza delle 4 penalità commesse dalla amazzone Mancinelli anziché 8 è provata dal filmato in atti, la necessaria certezza e celerità dei risultati delle gare impone che la classifica ufficiale con la indicazione delle 8 penalità, in difetto di tempestivo e rituale reclamo, deve considerarsi definitiva e non modificabile.

In particolare l'art 320 sopra richiamato prevede espressamente che il reclamo a pena di nullità deve essere presentato *“entro un’ora dall’affissione dei risultati, in relazione ad ogni irregolarità riguardante l’osservanza del previsto ordine di partenza, i risultati individuali e la classifica della categoria nonché ogni altra irregolarità che si argomenta essere avvenuta durante la categoria, gara o partita*



Federazione Italiana Sport Equestri

stessa, nonché in relazione ad ogni irregolarità riguardante i documenti e l'origine dei cavalli avvenute sia in buona fede o per negligenza che in modo fraudolento”.

Ne deriva l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità disciplinare e la conferma della classifica contestata.

PQM

Il Giudice Sportivo Nazionale, viste tutte le norme sopra richiamate:

- dispone non doversi procedere.

MANDA

alla Segreteria Federale OdG per la pubblicazione del presente provvedimento e gli adempimenti di competenza.

Roma, li 18 giugno 2021

Il Giudice Sportivo Nazionale

Avv. Enrico Vitali